

Prot. 2471/17



## TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

### *PROTOCOLLO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI*

#### TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

#### PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

#### CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

#### CAMERA PENALE DI NAPOLI NORD

#### 1 Orario di inizio delle udienze

1.1 L'udienza penale dibattimentale, monocratica e collegiale, inizia di regola alle 9,30;

1.2 Tutti i giudizi ordinari vengono fissati in prima comparizione – dal P.M. o dal G.U.P. sulla base di conformi indicazioni provenienti dalla Presidenza del Tribunale alle ore 9,30.

#### 2 Udienza di smistamento innanzi al Tribunale in composizione monocratica e collegiale

2.1 Sia per il rito collegiale che per quello monocratico, ad eccezione dei giudizi con imputati detenuti, ancorché solo agli arresti domiciliari, o sottoposti ad una delle misure di cui agli artt.282 bis e ter cpp. per il processo per il quale si procede, ovvero per reati prossimi alla prescrizione, la prima udienza di ogni processo è di regola dedicata allo "smistamento" dello stesso;

2.2 Si accerta la regolare costituzione del rapporto processuale, anche con riferimento all'assistenza del difensore di ufficio all'imputato o alla nomina di un sostituto processuale, ai sensi dell'art. 97 4°

comma c.p.p.;

- 2.3 Si procede alla discussione delle questioni preliminari e all'apertura del dibattimento;
- 2.4 Si valuta l'ammissione dei mezzi di prova e si concorda con le parti il programma dell'istruttoria dibattimentale;
- 2.5 Si procede alla definizione dei giudizi per ragioni processuali e di prescrizione, nonché alla definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p. e dei giudizi abbreviati non condizionati all'assunzione di prove dichiarative;
- 2.6 Non si procede, di regola, all'assunzione delle prove salva la sussistenza di situazioni particolari.
- 2.7 Le istanze di rinvio, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione ed eventuali memorie difensive, con esclusione delle sole liste testimoniali, possono essere anticipate, nelle forme di legge, alla cancelleria del giudice procedente con riserva di depositare l'originale almeno quattro giorni prima dell'udienza.


### 3 Fasce orarie per la trattazione dei processi

- 3.1 I processi sono trattati in due distinte fasce orarie e precisamente nei seguenti orari:

**I fascia ore 9,30 - 12; II fascia ore 12 - 16;**

nell'ambito della prima fascia saranno trattati preliminarmente i processi di prima udienza per i quali non si deve procedere ad istruttoria, i processi in cui sono presenti difetti di notifica, quelli dove vi sono istanze di rinvio per impedimento. La trattazione del merito di questi ultimi, in caso di rigetto dell'istanza, avverrà poi secondo prenotazione.

- 3.2 Sin dalla prima udienza dedicata allo smistamento dei processi, il rinvio di ogni singolo processo sarà, di regola, disposto con indicazione a verbale sia del giorno che della fascia oraria nella quale avrà luogo la trattazione. All'interno della singola fascia, l'ordine di trattazione dei processi terrà conto, ove possibile, delle prenotazioni dei difensori;
- 3.3 Nell'ambito delle singole fasce, il giudice, nel formare il ruolo e comunque nell'effettiva trattazione, dà la precedenza ai giudizi direttissimi ed a quelli con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, su segnalazione delle parti in aula, ai giudizi per i quali si riscontrino nullità, difetti di notifiche od altre fattispecie processuali (a titolo esemplificativo legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, maturata prescrizione del reato) che possono portare ad un'immediata definizione o rinvio del giudizio;
- 3.4 Il giudice, nel rinviare i giudizi per la sola discussione, fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nella



seconda fascia oraria.

#### **4 Orario di conclusione delle udienze**

4.1 La trattazione dei processi, di regola, non potrà proseguire oltre le ore 16,30 con una sospensione tra le 13,30 e le 14,00, salvo particolari e gravi esigenze istruttorie, ovvero l'approssimarsi del termine di fase.

#### **5 Tutela del diritto alla genitorialità del difensore**

5.1 In caso di istanza di rinvio, avanzata dal difensore che versi nelle condizioni previste dall'art. 16 T.U. 151/01, il giudice valuterà la possibilità e l'opportunità di accogliere la predetta richiesta, tenuto conto dell'urgenza e nel rispetto della volontà delle altre parti e del numero dei soggetti processuali;

5.2 Nell'organizzazione e nella trattazione delle udienze, il giudice terrà conto dell'eventuale richiesta di priorità avanzata dal difensore in evidente o documentato stato di gravidanza o in periodo di allattamento, conformemente a quanto previsto dal Protocollo a tutela della genitorialità e degli oneri di cura, sottoscritto dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, dal Procuratore Generale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e dai Dirigenti Amministrativi presso gli uffici distrettuali che è da intendersi integralmente richiamato.

#### **6 Uso della toga**

6.1 I giudici, il Pubblico Ministero e i Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga in tutte le udienze;


6.2 Gli Ordini professionali vigileranno sul rispetto di tale obbligo.

#### **7 Difensori d'ufficio**

I difensori, nel rispetto della propria deontologia professionale, hanno l'obbligo di assicurare la propria reperibilità nel giorno di turno assegnato e la propria assistenza per tutta la durata del procedimento.

#### **8 Deliberazione**

Le camere di consiglio necessarie per l'adozione delle deliberazioni vanno tenuto immediatamente



dopo la discussione delle parti, in conformità al disposto normativo dell'art. 525 c.p.p.

## 9. Commissione Permanente


9.2 Presso il Tribunale è istituita una commissione permanente composta dal Presidente Coordinatore del Settore Penale, dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore Aggiunto, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, (ovvero da Consigliere da questi delegato), dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria CV (ovvero da Consigliere da questi delegato), e dal Presidente della Camera Penale (ovvero da Componente da questi delegato);

9.3 La Commissione si riunisce ogni 6 mesi ovvero su richiesta di uno dei suoi componenti. Alle riunioni partecipano i componenti ovvero i soggetti da loro delegati;

9.4 La Commissione verifica l'attuazione del presente Protocollo, raccoglie eventuali osservazioni e formula, ove occorrenti, proposte di modifica.

Aversa 19/07/2017

  
Il Presidente del Tribunale

  
Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

per il Presidente

  
F. Mellerio

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

per il Presidente

  
Roberto Quarta

Il Presidente della Camera penale di Napoli Nord

